

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA E LA SOCIETÀ COOP. SOCIALE L'ALBA -COMUNITÀ VIVERE- PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITÀ TERAPEUTICA PER SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO, CON CAPACITA' RECETTIVA DI N. 8 POSTI.

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, con sede legale in Enna Viale Diaz 7/9, partita Iva 01151150867, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Iudica nominato con Decreto Presidenziale n.189/serv.1/S.G. del 04/04/2019 domiciliato per la sua carica in Enna al Viale Diaz 7/9;

E

l'Ente Accreditato Cooperativa Sociale e di Solidarietà "L'Alba" a.r.l. -C.T.VIVERE" con sede in Piazza Armerina alla Via Benedetto Croce 37,-P. IVa 01023460806, qui rappresentata dal Legale rappresentante Amministratore Unico Tizza Rocco Fabio nato a Niscemi (CL) il 15/01/1979 ed ivi residente alla Via Noto Salvatore n. 26;

dichiara:

di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:

- Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza;
- Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;

che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni.

di rispettare gli obblighi normativi vigenti a carico dei datori di lavoro;

di essere in regola con la normativa di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;

PREMESSO

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio

finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dalla Programmazione Regionale e degli atti connessi c/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione delle risorse finanziarie in aderenza a quanto previsto dall'ultimo comma della Circolare Assessoriale n. 12 del 03/12/2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 18/12/2015;

- che il presente contratto viene stipulato tra la struttura privata "Coop. l'Alba - Comunità Vivere" accreditata con il S.S.R. e l'Azienda Sanitaria Provinciale nel cui territorio è ubicata la sede operativa della Comunità che fa parte integrante della rete di strutture del D.S.M - Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Enna U.O.C. Dipendenze Patologiche;

- che la suddetta struttura "Coop. l'Alba - Comunità Vivere" esplica funzioni terapeutico-riabilitative, per soggetti affetti da dipendenza patologica, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati e/o esplica funzioni socio-riabilitative;

- che il contratto viene stipulato, per il triennio 2021 - 2023 relativamente a utenti presi in carico preliminarmente dal Dipartimento di Salute Mentale-U.O.C. Dipendenze Patologiche dell'A.S.P di appartenenza per trattamenti terapeutico - riabilitative a favore dei soggetti affetti da sostanze d'abuso secondo le previsioni della normativa vigente, con "Coop. l'Alba - Comunità Vivere" riferito ad un modulo massimo di n. 8 posti dal 01/01/2021 al 31/12/2023;

- che la suddetta struttura accetta di essere sottoposta alla programmazione, al controllo e alla verifica di qualità da parte dell'A.S.P. nel cui territorio la Comunità è ubicata;

- che la disciplina recata nel presente contratto alla data della sua sottoscrizione assorbe in sé e sostituisce quella relativa alla validità della precedente convenzione/contratto;

VISTI

- la nota prot. 88515 del 22/11/2017 dell'Assessorato Regionale della Salute -Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio Accreditamento- con la



quale è stato notificato il D.D. 2345/2017 del 22/11/2017 di accreditamento istituzionale della struttura residenziale per l'assistenza a soggetti dipendenti da sostanze d'abuso gestita dalla Cooperativa Sociale "L'Alba Comunità Vivere" di Piazza Armerina con sede alla Via Benedetto Croce n. 37 per un modulo di n. 8 (otto) posti letto;

- la nota del 24-02-2021 prot. 15726 della Cooperativa Sociale "L'Alba Comunità Vivere" di Piazza Armerina con la quale è stato richiesto il rinnovo della contrattualizzazione del rapporto;
- che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna a seguito del recepimento del D.D. 2345/2017 del 21/11/2017 di accreditamento istituzionale con atto deliberativo n. 50 del 01/02/2018, reso immediatamente esecutivo, ha autorizzato, ha contrattualizzato il rapporto con la Cooperativa Sociale "L'Alba Comunità Vivere" per la gestione della Comunità Terapeutica per soggetti dipendenti da sostanze d'abuso con sede in Piazza Armerina alla Via Benedetto Croce, n. 37 per un modulo autorizzato per 8 (otto) posti letto con validità triennale;
- che a seguito della scadenza triennale del rapporto di cui alla precedente delibera n. 58/2018 occorre procedere alla nuova contrattualizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 - quinquies del D.Lgs n. 502/1992 per potere operare per conto e con oneri a carico del S.S.R.;
- che il presente accordo viene stipulato tra l'ente privato e questa Azienda Sanitaria Provinciale nel territorio di Enna in cui è ubicata la sede operativa (C.T.) dell'ente, che fa parte integrante della rete di strutture del D.S.M. - Dipartimento di Salute Mentale-U.O.C. Dipendenze Patologiche;
- che l'efficacia del presente accordo si estende anche alle Aziende sanitarie provinciali di tutto il territorio regionale, che intendano avvalersi delle prestazioni fornite dall'Ente nella suddetta struttura;



- che la suddetta struttura esplica funzioni terapeutico-riabilitative per utenti affetti da dipendenze d'abuso;
- che l'accordo viene stipulato per n°8 (otto) posti, disponibili per soggetti preliminarmente presi in carico dal U.O.C. Dipendenze Patologiche afferente al Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza;
- che l'Ente accetta di essere sottoposto alla programmazione, al controllo e alla verifica di qualità da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale nel cui territorio è ubicata la struttura;
- che l'Ente si impegna ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;
- che l'ente si impegna al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di regolarità contributiva ed assicurativa (DURC) e quant'altro previsto dalla normativa vigente;
- che allo stato attuale a seguito dell'irrisolto impedimento di accesso al B.D.N.A. l'interrogazione non è stata formalizzata;
- che pertanto alla data odierna si acquisisce autocertificazione attestante l'assenza di provvedimenti antimafia nei confronti della suddetta Coop. Sociale;
- che non appena la piattaforma antimafia sarà accessibile il Dipartimento Salute Mentale provvederà a inoltrare richiesta di informazioni alla Prefettura territorialmente competente;
- che, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, come novellato dal D.Lgs. n. 218/2012, avuta notizia di eventuali impedimenti l'Amministrazione procederà alla rescissione dal contratto medesimo nel caso in cui le cause di divieto siano state accertate successivamente alla stipula dello stesso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite;
- la comunicazione dei dati identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzare per tutte le operazioni relative al servizio, nonché il nominativo ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operarvi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 13.08.2010 n. 136 e della L.R. n. 15/2008;



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page.

- l'atto deliberativo n. 216 del 11-02-2022 con il quale è stata disposta la nuova contrattualizzazione triennale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del contratto

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si avvale delle prestazioni terapeutico riabilitative, in regime residenziale, della struttura "Comunità Vivere" della Cooperativa Sociale e di solidarietà L'alba di Piazza Armerina, via B. Croce, 37, per utenti affetti da sostanze d'abuso, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati elaborati dal competente Ser.T. di residenza del soggetto ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 309 del 1990 e del decreto assessoriale accreditamento istituzionale n.1776 del 07 luglio 2010 in GURS n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Bene Immobile messo a disposizione della struttura

Per l'operatività la "Comunità Vivere" utilizza le precipue attività assistenziali, la propria struttura sita in Piazza Armerina, via B. Croce, 37 e si impegna a mantenere, per tutta la durata del contratto, l'immobile nelle condizioni richieste dalle vigenti normative.

Art. 3

Ammissione dei pazienti in struttura

L'ammissione del soggetto nella Comunità terapeutica (C.T.) avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di residenza del soggetto, tramite il Ser.T di riferimento, in attuazione del programma terapeutico personalizzato, elaborato dal medesimo, previo consenso informato del soggetto e/o della famiglia, in conformità alla normativa vigente in materia ed in particolare modo tenendo conto dei contenuti dei programmi terapeutico - riabilitativi



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, looped shape.

delle strutture residenziali giusto decreto assessoriale accreditamento istituzionale n.1776 del 07 luglio 2010 in GURS n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Dimissioni

L'Ente dovrà notificare la dimissione del soggetto entro tre giorni al Ser.T di riferimento. L'ente deve procedere analogamente negli eventuali casi di ricovero ospedaliero, di rientro temporaneo in famiglia e di assenza in genere.

Art. 5

Programma d'intervento

Il personale del Ser.T di riferimento collabora con il personale della Comunità terapeutica, per la stesura di un piano dettagliato di interventi che, in attuazione del programma riabilitativo personalizzato tenendo anche conto dei contenuti dei programmi terapeutico - riabilitativi delle strutture residenziali, nonché per le specifiche prestazioni e per il periodo presuntivo di trattamento.

Il piano di interventi dovrà prevedere il coinvolgimento dell'utente, della famiglia e delle strutture del territorio.

Art. 6

Prosecuzione del trattamento

La sede operativa si impegna al Ser.T. territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di trattamento stabilito, l'Ente comunicherà al Ser.T. i risultati conseguiti, con particolare riferimento allo stato socio-relazionale del paziente e al livello di riabilitazione raggiunto.

Art.7

Reinserimento del soggetto

L'Ente dovrà garantire, tenendo conto delle esigenze e delle possibilità dei soggetti, l'accesso all'istruzione scolastica, all'orientamento, alla qualificazione professionale degli utenti



secondo le normative nazionali e regionali che mirano al possibile inserimento nell'attività lavorativa, anche in forma cooperativa.

Art. 8

Accertamenti e verifiche

L'Ente provvede ad assicurare anche l'alloggio e il vitto, nonché ad assicurare la normale vigilanza e cura della persona.

L'ASP- tramite il Ser.T - potrà disporre in qualsiasi momento, e comunque trimestralmente e/o semestralmente accertamenti e verifiche in ordine dell'attuazione del piano ed alle prestazioni erogate dall'ente, che dichiara di accettare il sistema di indicatori di efficacia definito dal Ser.T.

L'ASP esercita la vigilanza sulla sede operativa dell'ente in conformità alla vigente normativa.

Art. 9

Retta giornaliera

L'Asp corrisponderà, in virtù del D.A. n. 405/2014, all'Ente una retta giornaliera omnicomprensiva di € 71,00 e di € 28,40 per i giorni di assenza immediatamente notificati al Ser.T, anche a fine Programma riabilitativo fino a un massimo di 30 giorni (a fronte di documentate prestazioni rese dalla sede operativa e concordate con il Sert in attuazione del progetto di recupero e re-inserimento).

Il pagamento sarà effettuato entro il termine fissati dalla nuova normativa in materia di pagamento da parte della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese private, che dovrà essere opportunamente documentata e riferita a periodi mensili. In caso di ritardo oltre detto termine, saranno corrisposti gli interessi legali secondo la normativa di legge. L'Ente non potrà richiedere pagamenti all'assisti o alla famiglia.

Art. 10

Personale e servizi messi a disposizione del Comunità Terapeutica.



Per la gestione della Comunità Vivere” della Cooperativa Sociale e di solidarietà L’alba, in ottemperanza a quanto prescritto dal Decreti Assessoriali in materia emanata si avvale delle figure professionali previste dagli standard di cui al decreto assessoriale del 07 luglio 2010 in GURS n. 34 del 30-07-2010 e successive modifiche ed integrazioni. Gli operatori devono essere assunti nel rispetto dei vigenti CCNL e di categoria.

La Cooperativa Sociale e di solidarietà L’alba garantisce la formazione continua agli operatori e si impegna a trasmettere all’ASP di Enna i nominativi del personale assunto e ogni eventuale variazione.

Art. 11

Liste di attesa

L’inserimento avviene nel rispetto della lista di attesa in funzione delle richieste dei vari Ser.T.

Art. 12

Flussi informativi

La Cooperativa Sociale e di solidarietà L’alba si assume tutti gli obblighi dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010.

Art. 13

Anticorruzione

Il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale e di solidarietà L’alba si impegna a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo il codice di comportamento dell’ASP di Enna.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell’ASP di Enna, si procederà alla risoluzione del contratto.



Art. 14

Adempimenti del dipartimento di Salute Mentale

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Enna attraverso l'U.O.C. dipendenze patologiche provvederà ad acquisire da parte del personale - sia della dirigenza che del comparto- addetto alla vigilanza e/o al controllo sulla regolare esecuzione della convenzione e/o liquidazione delle somme spettanti, apposite dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulla eventuale sussistenza o meno di rapporti di parentela, affinità e/o economici, e/o obbligo di astensione ai sensi degli art. 6,7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013.

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Enna dovrà, altresì, provvedere ad assicurare - per la durata del contratto di che trattasi - il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023.

Nonché, alla richiesta del budget economico necessario ad assicurare il servizio in questione, degli atti di liquidazione delle spettanze dovute per l'espletamento del servizio in argomento.

Art. 15

Inadempienze e recesso

Eventuali inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa Sociale e di solidarietà L'Alba o eventuali disservizi segnalati saranno contestati per iscritto dall'ASP con fissazione di un termine perentorio per la rimozione degli impedimenti sopraggiunti. Il mancato adempimento della struttura è causa di risoluzione del contratto.

La Cooperativa Sociale e di solidarietà L'alba, in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore Regionale della Sanità prot. N. 1410 del 09/02/2009 in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:

1. Denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata prima della stipula del contratto o in corso

dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e ogni altra illecita interferenza specificatamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sotto posizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

2. Rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale e di tracciabilità dei flussi finanziari;
3. Rispettare integralmente le direttive assessoriali vigenti in materia;

La violazione, debitamente accertata, delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub 1) e 2), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

Art.16

Cessione di crediti a terzi

Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi devono essere preventivamente autorizzate dall'ASP di Enna.

Art.17

Spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione a cura della Cooperativa Sociale e di solidarietà L'alba. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, per imposta di bollo, copie o simili, sono a carico della Cooperativa Sociale e di solidarietà L'alba.

Art.18

Foro Competente

Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page, below the text of Article 18.

struttura Sanitaria privata con il Servizio sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'ASP di Enna, con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Art.19

Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata triennale con decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2023 e sino al mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa in materia vigente.

L'ASP di Enna si riserva di adottare ogni eventuale provvedimento di revoca del presente contratto in relazione all'esito dell'accertamento antimafia e/o degli accertamenti d'ufficio (es. verifiche sulle autocertificazioni, requisiti tecnici e strutturali ecc.) che saranno effettuati dall'Azienda medesima.

Art. 20

Clausola di salvaguardia

Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto tali atti determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti, con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili avverso gli stessi.

Art. 21

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente.



Il presente contratto è composto da numero dodici pagine di cui questa è l'ultima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Enna, li 29 marzo 2022

Per la Coo. Soc. L'Alba Comunità Vivere

Il legale rappresentante Amm. Unico

Tizza Rocco Fabio n. q.



Il Direttore Generale dell'A.S.P. di Enna

Dott. Francesco Iudica



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. la società la Rinascita S.r.l. per tramite il suo legale rappresentate approva specificatamente ed accetta incondizionatamente quanto previsto dagli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20 e 21 del presente contratto.

Enna li 29 marzo 2022

Per la Coo. Soc. L'Alba Comunità Vivere

Il legale rappresentante Amm. Unico

Tizza Rocco Fabio n. q.

